



ACCORDO QUADRO

TRA

il **Commissario delegato** per i “primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino”, Dott. Francesco Acquaroli, Presidente pro-tempore della Regione Marche nominato con ordinanza n. 922 del 17 settembre 2022 del Capo del Dipartimento della Protezione civile, così come previsto all’art. 25 comma 7, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

la **Sogesid S.p.A.** (nel seguito anche denominata “Società e, congiuntamente con il Commissario, “le parti””), con sede in Roma, via Nomentana n. 41, Cod. Fis. e P. IVA. 04681091007, agli effetti del presente atto legalmente rappresentata dall’Ing. Errico Stravato, nella sua qualità di Amministratore Delegato, in virtù dei poteri ad esso conferiti dal Consiglio di Amministrazione del 21 luglio 2023, domiciliato in ragione della carica e agli effetti del presente atto presso la suddetta sede della Società;

PREMESSE

VISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

CONSIDERATO che dal giorno 15 settembre 2022 parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino è stato interessato da eventi meteorologici di eccezionale intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l’incolumità delle persone, causando alcune vittime, l’allagamento e l’isolamento di diverse località e l’evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;

CONSIDERATO che i suddetti eventi hanno provocato movimenti franosi, esondazioni, allagamenti, danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ai manufatti stradali e ad edifici pubblici e privati, nonché danni alla rete dei servizi essenziali di rilevante entità e diffusione;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino;

VISTA l’ordinanza n. 922 del 17 settembre 2022 del Capo del Dipartimento della Protezione civile, che ha disposto all’art.1, acquisita l’intesa della Regione Marche, di nominare il Presidente della Regione Marche per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi calamitosi verificatisi a partire dal 15 settembre 2022, quale Commissario delegato ai “*primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino*”;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 19 ottobre 2022, recante *“Estensione degli effetti della dichiarazione degli stati di emergenza, adottata con delibera del 16 settembre 2022, al territorio dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della Provincia di Macerata, limitrofi alla Provincia di Ancona, colpita dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022”*;

CONSIDERATO che l’ordinanza n. 922 del 17 settembre 2022 del Capo della Protezione civile, ai sensi dell’art. 25, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, dispone all’art. 3 che *“Il Commissario delegato predisporre, nel limite delle risorse disponibili di cui all’articolo 9, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi urgenti da sottoporre all’approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale piano contiene le misure e gli interventi, anche realizzati con procedure di somma urgenza, volti:*

- 1. al soccorso ed all’assistenza alla popolazione interessata dagli eventi, ivi comprese le misure di cui all’articolo 2, oltre alla rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;*
- 2. al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale, alluvionale delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi, nonché alla realizzazione delle misure volte a garantire la continuità amministrativa nel territorio interessato, anche mediante interventi di natura temporanea.”*;

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 924 del 20 settembre 2022, n. 930 del 12 ottobre 2022 e n. 935 del 14 ottobre 2022 recanti: *“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino”*;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023 recante: *“Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottata con delibera del 16 settembre 2022, al territorio al territorio dei comuni di Camerino, di Montecassiano e di Treia, in provincia di Macerata, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022”*;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023 con la quale è stato prorogato di ulteriori 12 mesi lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino e nel territorio dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della provincia di Macerata, limitrofi alla provincia di Ancona, nonché nel territorio dei comuni di Camerino, di Montecassiano e di Treia, in provincia di Macerata;

VISTE altresì le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1008 del 21 giugno 2023, n. 1011 del 23 giugno 2023, n. 1016 del 3 agosto 2023 e n.1035 del 20 ottobre 2023 recanti: *“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino e nel territorio dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della provincia di Macerata, limitrofi alla provincia di Ancona”*;

CONSIDERATO che, con particolare riferimento alla sopra citata ordinanza n. 1011 del 23 giugno 2023, è stata avviata una nuova fase per le opere strutturali di messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio colpito dagli eventi verificatisi a partire dal 15 settembre 2022;

VISTO l’articolo 3 del decreto-legge 23 novembre 2022, n. 179, recante: *“Misure urgenti in materia di accise sui carburanti e di sostegno agli enti territoriali e ai territori delle Marche colpiti da eccezionali eventi meteorologici”*, con cui, al fine di far fronte agli eccezionali

eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, sono stati stanziati 200 milioni di euro per l'anno 2022, per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 2, della legge 13 gennaio 2023, n. 6, ha abrogato, a decorrere dal 18 gennaio 2023, facendone salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti, il decreto-legge 23 novembre 2022, n. 179 e che il sopra richiamato articolo 3 ivi previsto è confluito, senza soluzione di continuità, nell'articolo 12-bis, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6;

VISTO il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 9 marzo 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5 maggio 2023, recante "Approvazione dei primi interventi finalizzati a fronteggiare gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 nel territorio della Regione Marche in attuazione dell'articolo 12-bis del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6", con cui sono stati destinati, in prima applicazione, euro 81.660.368,50 alla realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e) del decreto legislativo n. 1 del 2018, per il soccorso alla popolazione, per il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche e di quelle di immediato sostegno per fronteggiare le più urgenti necessità, nonché per la riduzione del rischio residuo e per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche danneggiate in conseguenza degli eventi degli eccezionali eventi meteorologici in rassegna;

VISTO l'articolo 1, comma 730, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 con cui, ad integrazione delle risorse assegnate a legislazione vigente per il contesto emergenziale in rassegna, è stata altresì autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 25, comma 2, lettera d), e, limitatamente al ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private, lettera e), del codice della protezione civile, di cui al citato decreto legislativo n. 1/2018;

VISTO l'articolo 5 del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, con cui è stata soppressa la previsione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per l'approvazione degli interventi;

VISTO l'articolo 18, comma 2, del decreto legge 1° giugno 2023, n. 61 con cui, per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, da eseguire nei territori delle Marche colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022 e successive modifiche ed estensioni, si provvede con le modalità e a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente di cui all'articolo 12-bis del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6 e all'articolo 1, comma 730, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

CONSIDERATO che l'articolo 2 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1011 del 23 giugno 2023 ha disposto che il Commissario delegato provvede all'immediato avvio delle attività di raccolta e di integrazione e aggiornamento delle istruttorie di cui all'articolo 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 1/2018 nel rispetto dei criteri e massimali e con le medesime procedure previste dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 932/2022 e dagli allegati B e C alla medesima ordinanza;

CONSIDERATO che il predetto articolo 2 della citata ordinanza n. 1011/2023 prevede, altresì, che i termini per il completamento delle attività di raccolta e istruttoria delle domande di contributo di cui ai predetti allegati B e C decorrono dal 1° luglio 2023, data di pubblicazione della medesima ordinanza nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana;

VISTA, in particolare, l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1035 del 20 ottobre 2023 con cui i termini per il completamento delle attività di raccolta e istruttoria delle domande di contributo, di cui agli allegati B e C dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 932/2022, sono stati prorogati al 31 dicembre 2023;

VISTA la nota del 27 dicembre 2023 con cui il Vice Commissario delegato ha rappresentato la necessità che i termini per la presentazione delle domande di contributo, di cui agli allegati B e C dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 932/2022, tenuto conto che solo l'11% degli aventi diritto ha presentato la domanda di contributo, vengano prorogati per ulteriori sessanta giorni;

VISTA la nota del 30 ottobre 2023 con cui l'Assessore all'agricoltura della regione Marche nel rappresentare che molte imprese agricole hanno avuto difficoltà ad individuare tutti i danni occorsi all'azienda o addirittura in alcuni casi a produrre la domanda di contributo ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 922/2022, ha chiesto di ammettere le stesse a contributo sulla base di quanto indicato nella perizia asseverata da redigersi ai sensi del punto 9 dell'allegato C all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.932/2022;

VISTA la nota del 5 gennaio 2024 con cui il Presidente della Regione Marche ha chiesto la proroga, fino al 31 marzo 2024, per la presentazione delle domande di contributo di cui agli allegati B e C dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 932/2022;

CONSIDERATO che con ordinanza del Capo della Protezione civile n. 1055 del 15 gennaio 2024, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono stati prorogati i termini per le attività di raccolta e istruttoria delle domande dei contributi in favore dei soggetti privati e delle attività economiche e produttive fino al 31 marzo 2024;

VISTO lo schema dell'“*in house providing*”, così come disciplinato dalla Direttiva 2014/24/UE, art. 12, paragrafi 1 e 2 sugli appalti pubblici;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i., recante “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*”;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”;

TENUTO CONTO che la Sogesid S.p.A. è una Società per Azioni costituita con decreto del Ministero del Tesoro di concerto con il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica del 27 gennaio 1994 ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, ed il cui capitale sociale è interamente detenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la Sogesid S.p.A. ha adeguato il proprio Statuto sociale rendendo strumentali i settori di attività alle esigenze, finalità, competenze ed attribuzioni istituzionali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica), configurandosi pertanto come società *in house providing* al Dicastero;

CONSIDERATO quanto ritenuto e stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2010, a seguito del quale la Sogesid S.p.A. si configura come Società che svolge servizi di interesse generale;

CONSIDERATO che il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2010, nell'autorizzare il mantenimento della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nella Società S.p.A., ha esplicitato, nelle premesse, come la Sogesid S.p.A. “*opera nel settore di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*” e che “*produce servizi di interesse generale necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Ministero*”

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”;

CONSIDERATO che nella realizzazione dei compiti ad essa attribuiti la Sogesid S.p.A. può espletare la funzione di amministrazione aggiudicatrice in quanto, per via dell'attività svolta e della natura pubblica dei servizi affidati, viene ricompresa nella definizione di “Organismo di diritto pubblico” di cui alla normativa vigente;

CONSIDERATO che l'Assemblea straordinaria totalitaria della Sogesid S.p.A., in data 20 dicembre 2018, ha adeguato lo statuto sociale rendendo strumentali i settori di attività alle esigenze, finalità, competenze ed attribuzioni istituzionali anche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, configurandosi pertanto come Società *in house providing* sia del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) sia del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

CONSIDERATO che lo Statuto sociale della Sogesid S.p.A. è stato modificato recependo quanto disposto dall'art. 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. ed in conformità alla delibera dell'ANAC n. 235 del 15 febbraio 2017;

VISTA la delibera n. 428 del 5 maggio 2019 con la quale l'ANAC ha iscritto i Dicasteri controllanti nell' *“Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50”* riconoscendo la Sogesid S.p.A. quale Società in house del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi della citata norma;

VISTO il decreto interministeriale 17 febbraio 2023, n. 79, ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 1° marzo 2023, al n. 552, adottato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, recante *“Ricostituzione del Comitato di controllo analogo congiunto sulla Società Sogesid S.p.A.”;*

CONSIDERATO che la Sogesid S.p.A., in data 16 giugno 2023, è stata iscritta nell'elenco gestito dall'ANAC come Stazione Appaltante qualificata ai sensi degli artt. 62 e 63 e dell'allegato II.4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ottenendo ex art. 63, comma 2 lett. c) la qualificazione cd. “avanzata” per lo svolgimento delle attività di progettazione e di affidamento di lavori servizi e forniture senza limiti di importo;

VISTO l'art. 12-ter, comma 1 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con legge 2 febbraio 2024, n.11, con il quale la Sogesid S.p.A. è stata individuata *“quale società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, al fine di garantire il supporto necessario alla tempestiva realizzazione degli interventi pubblici per la piena attuazione della transizione ecologica, finanziati con le risorse a vario titolo assentite, ivi compresi gli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza”;*

CONSIDERATO che, ai sensi del sopra citato disposto normativo, la Sogesid S.p.A., *“fermo restando il carattere prioritario dei servizi da svolgere per il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni di cui al primo periodo per l'esecuzione di attività tecnico-specialistiche correlate alle diverse fasi di realizzazione degli interventi di cui sono titolari”;*

CONSIDERATA la specifica competenza della Sogesid S.p.A. nelle attività strumentali alla realizzazione degli interventi di tutela e gestione delle risorse idriche, nonché l'esperienza maturata nel corso degli anni con i servizi forniti alle Amministrazioni Centrali, Regionali ed Enti locali incluse altre Strutture Commissariali di Governo;

RITENUTO di dover disciplinare, con il presente Accordo Quadro, le modalità di collaborazione

per l'affidamento alla Sogesid S.p.A. delle attività di carattere tecnico-specialistico, ingegneristico, amministrativo e legale connesse alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, con riferimento ai Piani degli interventi di competenza commissariale oggetto delle ordinanze del Capo della Protezione civile n. 922 del 17 settembre 2022 e n. 1011 del 23 giugno 2023;

ATTESO che, in particolare, il Piano di cui all'ordinanza n. 922 del 17 settembre 2022 concerne interventi di ricostruzione o riparazione di ponti secondari, di stabilizzazione di dissesti, regimazione delle acque, ripristino dell'officiosità di tratti di fiumi, messa in sicurezza di tratti stradali franati o ammalorati, per i quali il Commissario delegato richiede alla Sogesid S.p.A. lo svolgimento delle attività di committenza ausiliaria ai sensi del vigente codice appalti, per l'affidamento di lavori, servizi tecnici, attività accessorie, inclusi verifiche, collaudi, sondaggi, bonifiche belliche;

CONSIDERATO che il Piano di cui all'ordinanza n. 1011 del 23 giugno 2023 fa riferimento ad opere strutturali necessarie a migliorare i livelli di sicurezza del territorio, tra cui nuove vasche di laminazione e modifiche di ponti incompatibili con il regime idraulico dei fiumi, anche prevedendone la demolizione e la ricostruzione, nonché altre opere puntuali su infrastrutture, rispetto ai quali il Commissario delegato, oltre ad aver realizzato gli interventi più urgenti, ha avviato da tempo la maggior parte delle attività conoscitive propedeutiche, nonché affidato progettazioni parziali finalizzate a realizzare stralci di opere con procedure di urgenza nelle more della loro completa definizione;

CONSIDERATO che, rispetto al sopra richiamato Piano di cui all'ordinanza n. 1011 del 23 giugno 2023, il Commissario delegato richiede alla Sogesid S.p.A. di garantire l'individuazione delle soluzioni tecnico-scientifiche più adeguate nonché l'attuazione di tutte le fasi progettuali e procedurali funzionali alla realizzazione dell'opera, utilizzando gli studi e le indagini fino ad oggi acquisiti dalla struttura commissariale, e le progettazioni parziali affidate, assicurando il raccordo con i soggetti ad oggi già coinvolti nelle attività;

CONSIDERATO che l'eventuale coinvolgimento dei soggetti attuatori, individuati dal Commissario delegato ai sensi dell'art. 25, comma 6, del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, potrà essere perfezionato attraverso specifici Atti di Adesione con i quali i medesimi soggetti, sulla base di proprie valutazioni di opportunità, manifestano la volontà di avvalersi della Sogesid S.p.A. per la realizzazione degli interventi di propria competenza, ricadenti nel perimetro applicativo del presente Accordo Quadro;

CONSIDERATO che, limitatamente alle attività a vacazione oggetto del presente atto, si farà riferimento alla disciplina prevista dall'art. 10, comma 2, lettera A) della Convenzione Quadro sottoscritta digitalmente in data 9 giugno 2020 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Sogesid S.p.A. (ammessa a registrazione dalla Corte dei conti in data 25 giugno 2020, al numero 3046) e successivi Atto modificativo del 29 dicembre 2021 e Atto di proroga del 14 dicembre 2023;

ATTESO che, diversamente, le prestazioni di carattere tecnico – ingegneristico saranno valutate a parcella, sulla base delle modalità individuate dalla vigente normativa in materia, con particolare riferimento al decreto del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 17 giugno 2016, recante *“Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8 del decreto legislativo n. 50 del 2016”*;

CONSIDERATO che per i costi indiretti sarà prevista l'applicazione di una percentuale del 22,93% quale overhead sui costi diretti in grado di assicurare il necessario equilibrio economico-finanziario della Società nonché la coerenza tra l'andamento complessivo della gestione finanziaria e i servizi tecnico-specialistici svolti dalla stessa;

CONSIDERATO che la suddetta percentuale di incidenza dei costi indiretti è stata definita sulla base di specifica metodologia di calcolo elaborata dai competenti uffici aziendali e condivisa

dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25 ottobre 2021, nonché ritenuta congrua ed approvata dai competenti organi di controllo;

VISTO, in particolare, il provvedimento n. 2234 del 28 luglio 2022, con il quale la Corte dei conti – Ufficio di Controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (oggi Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) e del Ministero della Transizione Ecologica (oggi Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) ha ammesso al visto e conseguente registrazione il decreto n. 76 del 12 luglio 2022, concernente l’approvazione della Convenzione Quadro sottoscritta in data 12 maggio 2022 tra il Ministero e la Sogesid S.p.A., avente per oggetto i *“servizi tecnico-specialistici funzionali alla realizzazione degli interventi settoriali di preminente rilevanza strategica, da attivare a livello centrale e su scala territoriale”*;

CONSIDERATO che, con il sopra citato provvedimento, la Corte dei conti ha ritenuto congrua ed approvato la percentuale di costi indiretti del 22,93% applicabile ai costi diretti ammissibili - ad eccezione dei costi afferenti alle missioni e alle trasferte del personale - come da metodologia di calcolo elaborata dai competenti uffici aziendali;

CONSIDERATO che detta metodologia di calcolo risulta coerente con la disciplina in materia di applicazione dei costi indiretti prevista dall’art. 68, comma 1, del Regolamento UE n. 1303/2013, nonché con i principi generali dettati dalla nota EGESIF_14-0017 del 6 ottobre 2014 recante *“Guida alle opzioni semplificate in materia di costi”*;

CONSIDERATO che i competenti uffici della struttura commissariale hanno ritenuto congrue le modalità di determinazione del corrispettivo prefigurate dalla Sogesid S.p.A. per l’attuazione del presente atto, che saranno declinate nelle offerte tecnico-economiche oggetto di pertinenti Atti di Attivazione, sulla base degli specifici incarichi conferiti dal Commissario alla Società;

CONSIDERATO che le attività oggetto del presente Accordo Quadro rientrano tra quelle previste nell’art. 4, comma 1 dello Statuto societario della Sogesid S.p.A.;

VISTI gli articoli 60 e seg. del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 2 e s.m.i. in materia di incompatibilità degli incarichi dei dipendenti pubblici ed il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni presso gli enti privati in controllo pubblico;

VISTI gli articoli 35, comma 3 e 53, comma 16-ter del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTA la normativa in materia di prevenzione della corruzione di cui alla legge n. 190/2012 e s.m.i. e relativi decreti attuativi;

VISTA la normativa in materia di trasparenza e relativi obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i.;

VISTA la determinazione n. 1134 dell’8 novembre 2017, con la quale l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha emanato le *“Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”*;

VISTO l’articolo 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”*, che prevede clausole contrattuali obbligatorie, a pena di nullità assoluta, per la tracciabilità dei flussi finanziari;

CONSIDERATO che la Sogesid S.p.A., in attuazione del presente atto, si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, in ottemperanza di quanto disposto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;

VISTA la delibera n. 556 del 31 maggio 2017 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione recante l’aggiornamento della determinazione n. 4 del 2011 “*Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136*”;

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 ***(Premesse)***

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

Articolo 2 ***(Oggetto e ambito di intervento)***

1. Il presente atto definisce la disciplina Quadro, sotto il profilo procedurale, amministrativo e finanziario, dei rapporti tra il Commissario delegato di cui all’ordinanza n. 922 del 17 settembre 2022 del Capo della Protezione civile e la Sogesid S.p.A., ai fini dell’affidamento alla medesima Società delle attività di carattere tecnico-specialistico, ingegneristico, amministrativo e legale, ovvero della funzione di committenza ausiliaria di cui all’articolo 62, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36 (in seguito Codice degli Appalti) connesse alla progettazione, all’affidamento e all’esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, necessari al superamento dell’emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino e nel territorio dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della provincia di Macerata, limitrofi alla provincia di Ancona, nonché nel territorio dei comuni di Camerino, di Montecassiano e di Treia, in provincia di Macerata.
2. La Sogesid S.p.A. garantirà, in particolare, le attività di carattere tecnico-specialistico, ingegneristico, amministrativo e legale connesse alla progettazione, all’affidamento e all’esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, con riferimento ai Piani degli interventi di competenza commissariale oggetto delle ordinanze del Capo della Protezione civile n. 922 del 17 settembre 2022 e n. 1011 del 23 giugno 2023, nei termini esplicitati in premessa.
3. La Sogesid S.p.A. garantirà le attività di cui al comma 1 nei termini richiesti dal Commissario, fermi restando i poteri in capo al medesimo Commissario.

Articolo 3 ***(Tipologia di prestazioni assicurate dalla Sogesid S.p.A.)***

1. In relazione alle specifiche richieste rilevate dal Commissario per gli interventi ad esso affidati, Sogesid S.p.A. garantirà le seguenti tipologie di prestazioni:
 - a) Assistenza tecnico-specialistica al Commissario per l’acquisizione e la verifica dello stato della documentazione programmatica e progettuale esistente e riguardante gli interventi di che trattasi.
 - b) Attività istruttoria sulla documentazione progettuale esistente, con eventuale adeguamento e integrazione.
 - c) Supporto al Commissario per le procedure di acquisizione dei pareri ed autorizzazioni e preparazione tecnica di eventuali Conferenze di Servizi.
 - d) Definizione e attuazione di indagini tecnico-specialistiche.

- e) Redazione di progetti di fattibilità tecnico-economica.
- f) Redazione della progettazione esecutiva degli interventi.
- g) Verifica della progettazione ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
- h) Servizio di assistenza fiscale e previdenziale per gli adempimenti di legge necessari nell'ambito dell'attuazione degli interventi di competenza del Commissario.
- i) Svolgimento delle funzioni di Responsabile Unico di Progetto (RUP), di Supporto al RUP, di Direzione dei Lavori e di Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di Direzione dell'esecuzione del contratto nonché delle attività di collaudo delle opere.
- j) Svolgimento delle attività di committenza ausiliaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 62 comma 11 del D.Lgs n. 36/2023 e 3, comma 1, lett. z) dell'All. I.1 al predetto Codice, ivi compresa la preparazione e la gestione delle procedure di appalto volte alla aggiudicazione dei lavori e/o dei servizi e delle forniture necessari all'attuazione degli interventi di competenza commissariale in nome e per conto del Commissario. A titolo esemplificativo e non esaustivo, la Sogesid S.p.A. potrà garantire lo svolgimento delle seguenti attività:

– *Predisposizione degli atti necessari all'espletamento della gara*

A titolo indicativo e non esaustivo ed in funzione della tipologia di affidamento, la Sogesid S.p.A. predisporrà i seguenti atti: avviso di pre-informazione, bando e/o lettere di invito, disciplinare, modelli a corredo, avvisi per quotidiani ecc.

– *Espletamento della procedura su piattaforma telematica*

A titolo indicativo e non esaustivo ed in funzione della tipologia di affidamento, la Sogesid S.p.A.:

- configurerà la procedura di gara sulla piattaforma telematica di cui la stessa è dotata, pubblicando i relativi atti in conformità alla normativa vigente in materia;
- designerà e nominerà il seggio di gara e la commissione giudicatrice;
- gestirà lo svolgimento della gara sino all'aggiudicazione definitiva della stessa;
- procederà alle verifiche, nei tempi e nei termini previsti dalla normativa, dei requisiti dei concorrenti;
- assumerà ed emanerà gli atti e le decisioni di carattere giuridico e amministrativo connesse all'espletamento della procedura, pubblicandone gli esiti;
- curerà eventuali accessi agli atti.

– *Esame delle offerte pervenute*

Nei casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sarà affidata ad una commissione giudicatrice nominata dal Commissario, su proposta dell'Amministratore Delegato della Sogesid S.p.A., composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, nel rispetto di tutto quanto previsto dall'art.93 del D.Lgs. n.36/2023, da regolarsi nei termini di cui al D.M. del 12 febbraio 2018.

– *Eventuale verifica della congruità delle offerte*

Ai sensi dell'art.110 del D.Lgs. n.36/2023, la Commissione giudicatrice, su richiesta del RUP, potrà provvedere a valutare la congruità delle offerte pervenute.

– *Aggiudicazione del contratto*

Una volta intervenuta l'efficacia del provvedimento di aggiudicazione, il seggio di gara ovvero la Commissione giudicatrice acquisirà dall'aggiudicatario i documenti necessari per la stipula del contratto che sarà sottoscritto con il Commissario.

Per ciascuna procedura, il Commissario provvede, su proposta dell'Amministratore Delegato della Sogesid S.p.A., alla nomina di un Responsabile del Procedimento in fase di affidamento - nonché di eventuali figure di supporto allo stesso - anche attingendo a tal fine al personale della medesima Società.

La Sogesid S.p.A. metterà a disposizione del Commissario la propria piattaforma telematica, in grado di gestire sia i procedimenti di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture ed altre iniziative ad essi connessi secondo la normativa vigente in materia di appalti, di documento informatico e di firma digitale sia le iscrizioni di operatori economici in albi fornitori.

- k) Eventuale svolgimento, nel rispetto di quanto prescritto dall'art.93 del D.Lgs. n.36/2023, delle funzioni di componente ovvero di Presidente delle commissioni giudicatrici a cui verrà affidata la valutazione dal punto di vista tecnico ed economico delle offerte presentate nelle procedure di affidamento per le quali la Sogesid S.p.A. svolge attività di committenza ausiliaria da regolarsi con le modalità di cui al D.M. MIT del 12 febbraio 2018 ed al Regolamento della Sogesid S.p.A..
- l) Gestione, per il tramite di un gruppo di lavoro dedicato, della contabilità speciale e delle procedure di pagamento ai sensi della normativa vigente, attività di monitoraggio delle attività e rendicontazione amministrativa e contabile a qualsiasi titolo richiesta al Commissario.
- m) Supporto amministrativo alla verifica del corretto flusso dei trasferimenti sulla contabilità speciale delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli interventi.
- n) Supporto legale alla struttura commissariale per:
 - il controllo dello stato dei contenziosi, tenendo i rapporti con gli uffici dell'Avvocatura a cui è demandata per legge la cura del contenzioso della struttura commissariale;
 - la verifica della correttezza delle procedure amministrative da adottare individuando le soluzioni migliori a tutela della struttura commissariale;
 - la predisposizione di pareri, provvedimenti, verbali e comunicazioni;
 - la consulenza per la risoluzione di qualsiasi problematica avente natura giuridica e supporto per la composizione in via bonaria di eventuali controversie;
 - la segnalazione di novità legislative e indirizzi giurisprudenziali;
 - l'interpretazione ed attuazione dei provvedimenti normativi, degli atti a contenuto generale adottati dall'ANAC e degli indirizzi giurisprudenziali in relazione agli adempimenti di competenza della struttura commissariale in materia di obblighi di trasparenza e, più in generale, di prevenzione della corruzione.

- 2. Con atti integrativi al presente Accordo Quadro potranno essere eventualmente disciplinate, sulla base delle esigenze tecnico-specialistiche espressamente rappresentate dal Commissario, le ulteriori prestazioni che la Società dovrà garantire rispetto a quelle di cui al precedente comma 2.

Articolo 4

(Modalità di assegnazione delle attività)

- 1. Il presente atto si intende quale strumento di immediata attivazione delle attività trasversali generali ovvero delle attività a vacazione di cui al prospetto riepilogativo allegato.
- 2. L'attivazione della Sogesid S.p.A., limitatamente alle attività/funzioni di carattere tecnico-ingegneristico valutate "a parcella" disciplinate dal presente Accordo Quadro, avrà luogo

attraverso specifici Atti di Attivazione, avente ad oggetto l'intervento di competenza commissariale di riferimento, l'attività richiesta a Sogesid S.p.A., l'eventuale documentazione nella disponibilità del Commissario afferente all'intervento nonché ogni altra informazione ritenuta utile ai fini dell'efficace svolgimento del servizio.

3. L'Atto di Attivazione sarà trasmesso a mezzo pec alla Sogesid S.p.A., la quale provvederà, entro e non oltre dieci (10) giorni naturali e consecutivi, dal ricevimento dell'Atto di Attivazione, a trasmettere a mezzo pec al Commissario la propria offerta tecnico-economica.
4. La proposta di cui al comma 3 conterrà il nominativo/i del referente/i tecnico-amministrativi della Sogesid S.p.A. per l'esecuzione da parte della Società delle attività/funzioni di cui all'Atto di Attivazione, il fabbisogno finanziario nei limiti di cui alle previsioni del presente atto e il cronoprogramma di dettaglio.
5. La proposta di offerta tecnico-economica, di cui al comma 3, si riterrà automaticamente approvata, qualora non sussistano esigenze di rimodulazione/integrazione che il Commissario si impegna a comunicare alla Sogesid S.p.A. entro 7 giorni dalla data di ricezione del documento.
6. Con l'Atto di Attivazione si determina l'impegno finanziario per le attività previste dal presente Accordo Quadro. Sulla base dell'impegno finanziario complessivamente definito saranno erogati, con le modalità indicate nei successivi articoli, i pagamenti per le prestazioni rese da Sogesid in esecuzione del presente Accordo Quadro. La data di invio della pec alla struttura commissariale, relativa all'Atto di Attivazione, costituisce la data di inizio delle attività/funzioni cui Sogesid deve adempiere.
7. L'eventuale coinvolgimento dei soggetti attuatori degli interventi in capo alla struttura commissariale, sarà perfezionato attraverso specifici Atti di Adesione con i quali i medesimi soggetti, sulla base di proprie valutazioni di opportunità, manifestano la volontà di avvalersi della Sogesid S.p.A. per la realizzazione degli interventi di propria competenza, ricadenti nel perimetro applicativo del presente Accordo Quadro. Con i predetti Atti di Adesione, da stipulare tra il Commissario, il soggetto attuatore e la Sogesid S.p.A., saranno disciplinati puntualmente il fabbisogno tecnico-specialistico, la ripartizione delle competenze che rimangono in capo ai soggetti attuatori, le deroghe previste ai sensi di legge, il cronoprogramma delle attività, nonché le ulteriori informazioni ritenute utili ai fini dell'efficace realizzazione degli interventi.

Articolo 5

(Corrispettivi per le prestazioni)

1. Per lo svolgimento delle attività "a vacanza" immediatamente operative previste dall'Accordo Quadro, il Commissario stanziava un importo presuntivo massimo pari ad € 3.103.769,25 (euro tremilionicentotremilasettecentosessantanove/25) oltre IVA al 22% per un totale di € 3.786.598,49 (euro tremilionisettecentottantaseimilacinquecentonovantotto/49).
2. Resta inteso che il corrispettivo spettante alla Sogesid S.p.A., di cui al comma 1, sarà determinato sulla base dei servizi effettivamente resi dalla Società, secondo le modalità e tempistiche di rendicontazione esplicitate al successivo art. 6.
3. Diversamente, le attività "a parcella" saranno quantificate sulla base degli Atti di Attivazione, definiti secondo termini e modalità specificate all'art. 4.
4. L'onere derivante dall'attuazione del presente Accordo Quadro è posto a carico delle risorse stanziate per la realizzazione degli interventi di competenza commissariale a valere sulle disponibilità della contabilità speciale di pertinenza e riferito all'importo dei lavori previsto per ciascun intervento - imputando nei relativi quadri economici, per l'attività a vacanza, in percentuale rispetto all'importo dell'intervento su base annua, mentre per l'attività a parcella

quanto previsto dai POD relativi agli Atti di Attivazione - fatti salvi eventuali aggiornamenti di detti importi sulla base del costo effettivo delle opere.

5. In specifica voce dei quadri economici degli interventi sono altresì ricompresi gli oneri per incentivi relativi alle attività tecniche svolte dal personale della Società, come indicate nell'allegato I.10 dell'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36. Gli incentivi per attività tecniche saranno riconosciuti al personale della Società sulla base di quanto disciplinato dal pertinente regolamento aziendale.
6. Il Commissario si impegna a riconoscere ed erogare direttamente alla Sogesid S.p.A., con le modalità di cui al successivo art. 6, gli importi delle attività a vacanza scomputandoli dalle erogazioni di cui ai quadri economici degli interventi.
7. Il Commissario si impegna a riconoscere alla Sogesid S.p.A. i costi sostenuti dalla Società per l'espletamento di eventuali attività preparatorie e ricognitive che si rendessero necessarie nelle more del perfezionamento del presente Accordo Quadro.
8. Il Commissario si impegna, ove necessario, a individuare spazi idonei da destinare a Sogesid quali Uffici operativi, affinché alla stessa si possa assicurare la piena operatività nell'esecuzione delle attività scaturenti dal presente Atto. Qualora si dovesse accertare l'indisponibilità di spazi idonei, previa formalizzazione di Atto integrativo al presente Accordo Quadro, Sogesid provvederà ad esperire specifica indagine di mercato ai sensi della normativa vigente, funzionale all'individuazione di una sede con requisiti adeguati alla realizzazione delle attività di cui al presente comma. In tal caso, gli importi relativi all'eventuale canone di locazione (e agli altri costi annessi) saranno riconosciuti dal Commissario sulla base dei costi effettivamente sostenuti dalla Società, debitamente rendicontati dalla stessa.

Articolo 6

(Modalità e termini di pagamento)

1. I costi del personale della Sogesid S.p.A. impiegato nelle attività oggetto del presente atto sono valutati "a vacanza" e rimborsati rispetto ai singoli profili in base al massimale globale previsto, calcolati sulla base dei valori tabellari per ogni livello contrattuale e corrispondente professionalità possedute, in coerenza con la disciplina di cui all'art.10, comma 2, lettera A) della Convenzione Quadro del 9 giugno 2020 e successivi Atto modificativo del 29 dicembre 2021 e Atto di proroga del 14 dicembre 2023, come da tabella di dettaglio appresso riportata.

Liv. CCNL	Costo aziendale annuale massimo [€]	Costo massimo giornata/uomo [€]
Liv. 2	43.857,09	199,35
Liv. 3	48.276,34	219,44
Liv. 4	50.845,26	231,11
Liv. 5	55.188,64	250,86
Liv. 6	61.305,46	278,66
Liv. 7	66.374,38	301,70
Liv. 8	71.424,97	324,65
Quadro	89.408,25	406,40

Eventuali modifiche sostanziali dei valori tabellari sopra indicati, che dovessero intervenire entro il termine di vigenza di cui all'art. 10, saranno automaticamente recepite nel presente atto articolo.

2. Sulla base di quanto esplicitato nelle premesse, ai costi diretti ammissibili (ad esclusione dei costi, afferenti alle missioni e le trasferte del personale) è applicata una percentuale di costi indiretti pari al 22,93%.
3. Le prestazioni a parcella sono valutate nel rispetto della vigente normativa. In particolare, le prestazioni a carattere tecnico-ingegneristico sono valutate con riferimento al Decreto del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 17 giugno 2016.
4. Tra i costi diretti è ricompresa specifica voce nella quale sono computati i costi delle funzioni di struttura della Sogesid S.p.A. (amministrative, legali, contabili, gestione del personale, service informatico e Program Management), che con la loro attività contribuiscono direttamente alla gestione delle attività e al raggiungimento degli obiettivi di commessa.
5. Con riferimento alle attività “a vacanza”, a seguito dell’avvenuto perfezionamento del presente Accordo Quadro, la Struttura commissariale provvede al trasferimento di una percentuale pari al 30% dell’importo di cui all’art. 5, comma 1, da recuperare a valere sull’ultimo rendiconto trimestrale presentato dalla società.
6. Rispetto alle attività di cui al comma 5 la Società, a cadenza trimestrale, provvederà alla richiesta del pagamento dei corrispettivi, accompagnando tale richiesta con relazioni sulle attività svolte nel periodo di riferimento convenzionato, corredate dalla rendicontazione dei costi sostenuti. Gli importi relativi alle attività “a vacanza” saranno erogati dalla Struttura commissariale alla Società secondo le seguenti modalità:
 - 80% di ciascun importo trimestrale (ricomprensente, in termini proporzionali, la percentuale di cui al precedente punto), alla presentazione del relativo rendiconto da parte della Società al Commissario;
 - 20% di ciascun importo trimestrale, all’approvazione da parte del Commissario del relativo rendiconto presentato dalla Società.
7. Gli importi relativi alle attività “a parcella” saranno erogati dalla Struttura commissariale alla Società secondo le seguenti modalità:
 - 30% dell’importo all’approvazione della relativa offerta tecnico-economica presentata dalla Società rispetto al singolo Atti di Attivazione di cui all’art. 4;
 - le modalità di riconoscimento delle restanti tranches di pagamento saranno definite nell’ambito della sopra citata offerta tecnico-economica.
8. Atteso che la Sogesid S.p.A. è una Società per azioni a totale capitale pubblico, al fine di evitare l’insorgere di oneri finanziari che andrebbero comunque a gravare sul bilancio dello Stato, il Commissario provvederà al pagamento alla Sogesid S.p.A. del corrispettivo dovuto dietro presentazione di regolare fattura elettronica - emessa dalla Società previa espressa autorizzazione da parte del Commissario a seguito di verifica della regolarità amministrativo-contabile e della regolarità dell’esecuzione dell’attività - entro 30 giorni dalla data di ricevimento, in attuazione del regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle Amministrazioni Pubbliche ai sensi della legge n.244/2007, art.1, commi da 209 a 214 – Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze n.55 del 3 aprile 2013. A tal riguardo la Sogesid S.p.A. dovrà fare riferimento al codice IPA che sarà comunicato dal Commissario.
9. Il Commissario provvederà, ai sensi dell’articolo 1, comma 629 della Legge n.190 del 2014 (LS 2015), al pagamento delle fatture emesse dalla Sogesid S.p.A.
10. Sarà a cura di Sogesid S.p.A. la conservazione della documentazione di riferimento e delle fatture dei servizi acquisiti per la loro messa a disposizione nel caso di controlli, per tutto il periodo previsto dalla normativa nazionale e comunitaria vigente.

Articolo 7
(Prestazioni esterne)

1. Per l'esecuzione delle attività di cui all'articolo 3, la Sogesid S.p.A., per far fronte a specifiche documentate e particolari esigenze organizzative, potrà avvalersi di imprese terze, di Università ovvero soggetti in house dello Stato con i quali attivare Accordi /Convenzioni Quadro di collaborazione nonché di esperti e professionisti in possesso di adeguata qualifica ed in grado di garantire la qualità delle prestazioni nonché, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento, ferme restando le responsabilità della Società in merito all'esecuzione delle attività.
2. La Sogesid S.p.A. è, a tutti gli effetti, il solo e unico responsabile nei confronti del Commissario per l'esatto adempimento delle prestazioni di cui al presente Accordo Quadro e successivi Atti attuativi, fatto salvo l'impegno da parte del Commissario di manlevare la Sogesid S.p.A. da qualsivoglia, eventuale pretesa avanzata da soggetti terzi in ordine ad attività loro affidate, per cause non direttamente imputabili alla Società.

Articolo 8
(Diritto di recesso e risoluzione per grave inadempimento)

1. Le Parti hanno diritto di recedere dal presente atto in qualunque momento, previo il pagamento delle attività già eseguite ed un indennizzo pari al 10 per cento del valore delle attività in corso di esecuzione al momento della comunicazione del preavviso di recesso, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno. Il recesso si esercita mediante comunicazione scritta da inviarsi tramite raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di (almeno) 20 giorni dalla data del recesso.
2. Il presente Accordo Quadro può essere risolto per grave inadempimento nei limiti e secondo le modalità di cui all'art.1453 del codice civile.

Articolo 9
(Controversie)

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione o all'applicazione del presente atto o, comunque, direttamente od indirettamente connessi, la Parte interessata comunicherà per iscritto alle altre l'oggetto ed i motivi della contestazione.
2. Al fine di comporre amichevolmente la controversia, le Parti si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione, entro il termine massimo di 5 giorni dalla data di ricezione della contestazione, ed a pervenire ad una composizione entro il successivo termine di 5 giorni.
3. Resta peraltro inteso che le eventuali controversie in atto non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività del presente atto, né consentiranno alcuna sospensione delle prestazioni dovute dalle Parti, fermo restando che riguardo alle questioni oggetto di controversia, le Parti si impegnano a concordare di volta in volta, in via provvisoria, le modalità di parziale esecuzione che meglio garantiscano il pubblico interesse ed il buon andamento dell'attività amministrativa.
4. In caso di controversie di qualsiasi natura con soggetti terzi, ogni responsabilità rimarrà interamente in capo al Commissario quale stazione appaltante, fermo restando il supporto di carattere legale che sarà garantito a tal fine dalla Società, ove richiesto.
- 5.

Articolo 10
(Durata e decorrenza)

1. Il presente atto decorre dalla data di sottoscrizione ed avrà durata fino al 17 settembre 2025, termine di scadenza del mandato commissariale.
2. La durata di cui al comma 1 è automaticamente prorogata a nuova scadenza, previa emanazione di pertinenti provvedimenti normativi correlati all'estensione temporale dell'incarico del Commissario.
3. Qualora alla scadenza del mandato del Commissario di cui al precedente comma 1 non risultino ancora avviate, ovvero avviate ma non ancora concluse, le attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente atto, gli Atti di Attivazione e di Adesione sottoscritti e stipulati ai sensi del precedente art. 4 rimarranno, a tutti gli effetti di legge, validi ed efficaci. Al ricorrere di tali circostanze, con successivi atti saranno regolati gli aspetti economici e finanziari derivanti dal presente Accordo Quadro.
4. L'efficacia del presente atto è subordinata all'acquisizione del visto da parte della Corte dei conti, qualora sottoposto – su iniziativa del Commissario - al controllo preventivo di legittimità dell'organo di controllo.
5. Le attività oggetto della presente Convenzione si intendono vincolanti ed esecutive per la Società a partire dai 45 giorni successivi alla data di sottoscrizione della stessa.
6. Il presente atto verrà pubblicato sui siti istituzionali delle parti contraenti.

Articolo 11
(Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Con la sottoscrizione del presente atto la Sogesid S.p.A. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i. e, in particolare, quello di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5 del citato articolo, alle commesse pubbliche.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 7 della sopra citata legge, la Sogesid S.p.A. comunica che i conti dedicati ai movimenti finanziari di cui al presente atto sono i seguenti, alla medesima intestati ed accesi presso la Banca di Credito Cooperativo di Roma - codice IBAN: 1T65Q083270323900000002086 e presso la Banca Intesa San Paolo di Roma - codice IBAN: IT64A0306905036100000008663.
3. Il soggetto abilitato ad eseguire movimentazioni sui predetti conti è l'Ing. Errico Stravato (C.F. STRRRC63E30H501N).
4. La Sogesid S.p.A. si impegna a comunicare al Commissario, entro 7 (sette) giorni dalla variazione, ogni eventuale modifica relativa ai predetti conti correnti e al soggetto autorizzato ad operare su di essi.
5. La Sogesid S.p.A. si impegna, altresì, a far assumere i predetti obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari anche ad eventuali subfornitori e subcontraenti di cui si avvale nell'esercizio delle attività affidate nonché a dare notizia al Commissario ed alla Prefettura competente per territorio della violazione dei predetti obblighi da parte dei suindicati soggetti.
6. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente atto.

Articolo 12

(Disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza)

1. Vista la normativa in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, di cui alla legge 6 novembre 2012, n.190 e s.m.i. (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) ed al decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 e s.m.i. (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), come anche modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n.97 e s.m.i. (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza), le Parti si danno reciprocamente atto di impegnarsi, nell'attuazione del presente Accordo Quadro, all'osservanza ed al rispetto delle norme citate e delle successive modificazioni.
2. Al riguardo, la Sogesid S.p.A. è dotata di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i (MOGC) cui sono allegati, tra l'altro, il Codice Etico e di Condotta ed il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTCPT), con i relativi allegati, ed ha implementato un Sistema di Gestione di Prevenzione della Corruzione conforme alla norma UNI ISO 37001:2016, integrato con il Sistema di Gestione Qualità UNI EN ISO 9001.
3. Anche la struttura commissariale è dotata di un proprio Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTCPT).
4. Le Parti dichiarano di aver preso visione della suddetta documentazione pubblicata sui rispettivi siti istituzionali, di avere acquisito consapevolezza dei contenuti della stessa e di impegnarsi ad attenersi alle relative previsioni, che devono ritenersi applicabili anche ai rapporti regolati dal presente atto.
5. La violazione di quanto sopra indicato, comporterà, ai sensi dell'art.1456 del c.c. la risoluzione del presente atto, ferma restando la facoltà della parte non inadempiente di agire per il risarcimento dei danni subiti.

Articolo 13

(Responsabile e referenti dell'Accordo Quadro)

1. Il Commissario è individuato quale Responsabile del presente Accordo Quadro, vigila sulla corretta applicazione dello stesso e dirime eventuali problematiche di carattere istituzionale al fine di agevolare la realizzazione delle attività.
2. Referente per il Commissario delegato per il presente Accordo Quadro è il Vice Commissario Ing. Stefano Babini.
3. Referente della Sogesid S.p.A. per il presente Accordo Quadro è l'Amministratore Delegato della Società, o suo delegato.
4. I suddetti incarichi non comportano il riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

Articolo 14

(Comitato di indirizzo e coordinamento)

1. Al fine di garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi del presente Atto, è istituito un Comitato di indirizzo e coordinamento con il compito di garantire un'adeguata azione di governance e controllo nella realizzazione delle attività.
2. Con successivo provvedimento da formalizzare a seguito della sottoscrizione del presente Atto, saranno puntualmente individuati i rappresentanti del Comitato, i relativi compiti nonché le modalità di funzionamento dello stesso.

Articolo 15
(Trattamento dei dati personali)

1. Nello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo Quadro, le Parti si impegnano all'osservanza delle vigenti disposizioni e degli obblighi di legge in materia di Tutela della Privacy di cui al Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), nonché al D.Lgs. n.196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" come modificato dal D.Lgs. 101/2018.
2. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della citata normativa con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare, eseguendo i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
3. Le Parti convengono che il presente articolo non esaurisce gli obblighi in materia di privacy da rispettare, e si impegnano pertanto, tramite i referenti del presente Accordo Quadro di cui al precedente articolo 13, ad ottemperare a quanto previsto dalla normativa di riferimento.
4. Le Parti, nell'ambito delle attività oggetto del presente Accordo Quadro, sono autonomi Titolari del trattamento dei dati ed assolvono in autonomia agli adempimenti previsti dalla normativa di riferimento, fatte salve le attività indicate nella nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali, redatta con separato atto sulla base delle specifiche attività affidate alla Sogesid S.p.A., ai sensi dell'art.28 del GDPR, da parte del Commissario.

**COMMISSARIO DELEGATO DI CUI
ALL'ORDINANZA DEL CAPO DELLA
PROTEZIONE CIVILE N. 922 DEL 17
SETTEMBRE 2022**

Dott. Francesco Acquaroli

SOGESID S.p.A.

L'Amministratore Delegato

Ing. Errico Stravato

Il presente atto, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è sottoscritto con firma digitale.